



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 392-2021 - Seduta N° 3669 - del 07/05/2021 - Numero d'Ordine 18

NP/2021/135689

Oggetto Approvazione dei criteri attuativi della legge regionale 6 luglio 2020 n.13
“Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche”.

Struttura Proponente Servizio Energia

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell’esame dell’Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Giovanni BERRINO	Assessore	X	
Ilaria CAVO	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore		X
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		7	1

Relatore alla Giunta BENVEDUTI Andrea

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub d

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

La Giunta regionale,

Premesso che la direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio in data 11 dicembre 2018, ha introdotto la figura del "prosumer" quale soggetto attivo nella produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili, sancendo il diritto dei cittadini e delle comunità ad autoprodurre, immagazzinare e autoconsumare energia da tali fonti;

Visto l'articolo 21 della direttiva appena menzionata, il quale definisce "autoconsumatori di energia rinnovabile" quei soggetti che, individualmente o attraverso aggregatori, sono autorizzati ad autoconsumare, accumulare o vendere l'energia rinnovabile prodotta dai propri impianti anche tramite accordi di vendita o acquisto;

Visto, altresì, l'articolo 22 della direttiva medesima, che introduce il concetto di "Comunità di produttori/consumatori di energia rinnovabile", prevedendo che le stesse siano autorizzate a "produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, ricorrendo anche ad accordi per l'acquisto di energia elettrica, senza essere soggette a procedure sproporzionate ed oneri che non tengano conto dei costi";

Vista la Proposta di Piano nazionale integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC), adottata il 31 dicembre 2018 dai Ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle Infrastrutture e Trasporti, e recentemente inviata alla Commissione europea, la quale, nel perseguire gli obiettivi di aumento di produzione di energia da fonti rinnovabili, pone l'accento sull'importanza delle comunità energetiche;

Visti:

- l'articolo 42 bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, il quale introduce una disciplina transitoria per l'attuazione degli articoli 21 e 22 della direttiva in precedenza citata, e, in particolare, disciplina le condizioni ed i limiti per la realizzazione delle comunità energetiche;

- la legge regionale n.13 del 6 luglio 2020 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche" che, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili e, in particolare, ai sensi di quanto previsto dalla direttiva 2018/2001/UE sopra richiamata, promuove l'istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 2, della l.r. n.13/2020, il quale prevede che i comuni e gli enti locali che intendano procedere alla costituzione di una comunità energetica, debbano adottare uno specifico Protocollo d'intesa, cui possono aderire soggetti pubblici e privati, redatto sulla base dei criteri definiti con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente;

Visto, altresì, l'articolo 2 della legge regionale sopra indicata, il quale prevede che:

a) la comunità energetica incentri la sua attività sul valore dell'energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto;

b) i membri della comunità partecipino alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale;

c) a tal fine, la comunità realizzi progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento:

d) l'obiettivo primario della comunità energetica sia l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità, nonché, eventualmente, l'immagazzinamento dell'energia prodotta, al fine di aumentare l'efficienza energetica e di combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura;

e) alle comunità energetiche possano partecipare soggetti pubblici e privati;

f) ai soli fini dell'applicazione della legge in questione, le comunità energetiche acquisiscano e mantengano la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta destinata all'autoconsumo da parte dei membri attraverso l'utilizzo di reti pubbliche non sia inferiore al 70 per cento del totale;

Visto, inoltre, l'articolo 3 della legge regionale sopra menzionata, il quale sancisce, tra l'altro, che le comunità energetiche: - redigano, entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico e, entro dodici mesi, un documento strategico che individui le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici; - trasmettano questo documento alla Giunta regionale che ne verifichi la coerenza con il Piano regionale energetico-ambientale e, ogni tre anni, l'attuazione e i risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici;

Ritenuto opportuno, allo scopo di facilitare l'attività delle comunità energetiche e di promuoverne l'istituzione, approvare anche criteri per la redazione del bilancio energetico e del documento strategico previsti dall'articolo 3 sopra menzionato;

Visto l'articolo 4 della legge in questione, il quale prevede che la Giunta regionale istituisca un tavolo tecnico permanente cui partecipino i rappresentanti delle comunità energetiche, le associazioni maggiormente rappresentative del settore ambientale, energetico e delle energie rinnovabili e i dirigenti delle strutture regionali competenti, al fine di acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché di individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche, anche attraverso il supporto del Gestore dei servizi elettrici di cui all'articolo 27 della L. 99/2009 e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto di dare attuazione alla legge regionale n. 13/2020, approvando l'Allegato A alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, recante:

- i criteri per l'adozione di un protocollo di intesa da parte dei comuni che intendono proporre la costituzione di una comunità energetica, oppure aderire a una comunità energetica esistente;

- i criteri per la redazione del bilancio energetico delle comunità energetiche;

- i criteri e le caratteristiche del documento strategico delle comunità energetiche, contenente l'individuazione delle azioni che le stesse intendono intraprendere per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici e i parametri per la valutazione regionale dei risultati derivanti dall'attuazione del documento strategico,

Ritenuto, altresì, in ottemperanza all'articolo 4 della legge regionale 13/2020, di istituire un tavolo tecnico permanente, la cui composizione è individuata al paragrafo 4 dell'allegato A al presente provvedimento;

Visto l'orientamento favorevole al provvedimento in oggetto, espresso dall'Ufficio di Presidenza di ANCI Liguria in data 22 marzo 2021, il quale ha ribadito, altresì, la necessità di una disponibilità di risorse economiche regionali da assegnare agli enti locali che aderiranno all'iniziativa di cui trattasi;

Constatato che l'orientamento di ANCI Liguria è stato espresso in coerenza con il parere reso dal Consiglio delle Autonomie locali in data 25/11/2019, in merito alla proposta di legge n.275 del 31 ottobre 2019, che è sfociata nella legge regionale n. 13 del 6 luglio 2020 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche";

Vista la nota prot.n. IN/2021/5720 del 26 aprile 2021 con cui il Presidente dell'Assemblea legislativa comunica che la IV Commissione consiliare, nella seduta del 22 aprile 2021, ha espresso, sullo schema di deliberazione in oggetto, parere favorevole, all'unanimità, ai sensi degli articoli 1 e 5, comma 2, della l.r. 13/2020 ed ha espresso, altresì, all'unanimità, la seguente raccomandazione alla Giunta regionale: "La composizione del tavolo tecnico deve essere formulata in modo da prevedere una composizione iniziale che, in mancanza di comunità energetiche ancora costituite, possa prevedere l'avvio senza i rappresentanti delle comunità energetiche, che verranno successivamente integrate nel tavolo una volta riconosciute;

Ritenuto di accogliere la raccomandazione formulata dalla IV Commissione consiliare e di apportare, pertanto, la necessaria modificazione al paragrafo 4 dell'allegato A alla deliberazione in oggetto, che disciplina la composizione del tavolo tecnico;

Su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica, Digitalizzazione del territorio, Sicurezza, Immigrazione e Emigrazione, Partecipazioni regionali, Programmi comunitari;

Delibera

1. di approvare l'allegato A alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, recante:

- a) i criteri per l'adozione di un protocollo di intesa da parte dei comuni e degli enti locali che intendono proporre la costituzione di una comunità energetica, oppure aderire a una comunità energetica esistente;
- b) i criteri per la redazione del bilancio energetico delle comunità energetiche;
- c) i criteri per la redazione del documento strategico delle comunità energetiche, contenente l'individuazione delle azioni che le stesse intendono intraprendere per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento degli stessi e i parametri per la valutazione regionale dei risultati derivanti dall'attuazione del documento strategico;

2. di istituire, in ottemperanza all'articolo 4 della legge regionale n. 13/2020, il tavolo tecnico permanente, la cui composizione viene individuata nel paragrafo 4 dell'allegato A al presente provvedimento;

3. di autorizzare il dirigente del Servizio Energia ad apportare ai criteri contenuti nell'allegato A gli aggiornamenti di natura tecnica eventualmente opportuni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale della Regione Liguria. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

ALLEGATO A

1) CRITERI PER L'ADOZIONE DI UN PROTOCOLLO DI INTESA DA PARTE DEI COMUNI E DEGLI ENTI LOCALI CHE INTENDANO PROCEDERE ALLA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA, OPPURE ADERIRE A UNA COMUNITÀ ENERGETICA ESISTENTE (ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA L.R. 13/2020).

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della l.r. 13/2020 e s.m.i., i comuni e gli enti locali che intendano procedere alla costituzione di una comunità energetica, oppure aderire a una comunità energetica esistente, adottano uno specifico protocollo d'intesa, redatto sulla base dei criteri di seguito riportati.

Un singolo comune o ente locale può alternativamente:

- a) proporre l'istituzione di una comunità energetica e farne parte in quanto produttore e consumatore di energia ovvero solo consumatore;
- b) proporre l'istituzione di una comunità energetica senza farne parte;
- c) aderire ad una comunità energetica esistente e farne parte.

Il protocollo d'intesa deve rispettare le disposizioni contenute nell'articolo 42 bis del decreto legge 30.12.2019 n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8/2020 e i provvedimenti adottati in materia dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

Il protocollo di intesa deve rimandare ad apposito atto la costituzione della comunità energetica sulla base della forma giuridica prescelta per la configurazione della stessa.

Il protocollo d'intesa deve esplicitare tra l'altro:

- 1) le modalità di adesione e di recesso dalla comunità energetica, che devono avvenire nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e tutela del consumatore;
- 2) il ruolo rivestito da ciascun soggetto, anche con riferimento alla redazione del bilancio energetico e del documento strategico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della l.r. n.13/2020. Ogni soggetto aderente ha l'obbligo di mettere a disposizione del soggetto che redige il documento i dati energetici di sua pertinenza;
- 3) l'assunzione da parte di un Comune o ente locale, che sia proponente o aderente, del ruolo di supervisione rispetto al corretto svolgimento delle attività e dei rapporti tra i membri della comunità energetica;
- 4) le modalità con le quali il/i comune/i o ente/i locale/i proponente/i approvano il documento strategico di cui all'art.3, comma 1, lettera c) della l.r. n.13/2020;
- 5) i soggetti che rappresenteranno la Comunità energetica al tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici, di cui all'art.5 della l.r. n.13/2020.

2) CRITERI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO ENERGETICO DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE (ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA b), DELLA L.R. 13/2020)

Il bilancio energetico della comunità energetica riguarda un'annualità (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e quantifica:

- 1) il consumo di energia termica ed elettrica per fonte energetica/vettore energetico utilizzati dai soggetti aderenti e registrato in un anno;

2) la produzione lorda e netta di energia termica ed elettrica con ripartizione per fonte impiegata nel sistema di generazione e con la quantificazione della percentuale di energia rinnovabile prodotta;

3) i flussi di energia entro i confini della comunità energetica, evidenziandone il percorso a partire dalla produzione e/o importazione, attraverso le trasformazioni fino all'utilizzazione finale, considerando tutte le fonti e i vettori della comunità energetica;

4) il consumo di energia per il sistema di mobilità dei membri della comunità energetica, qualora la stessa includa anche il settore trasporti per il calcolo della percentuale di autoconsumo.

Nella relazione relativa al bilancio energetico, si raccomanda la quantificazione anche delle seguenti grandezze; in quanto rilevanti e utili per la definizione degli interventi e delle azioni previste dal documento strategico:

1) percentuale di energia rinnovabile sulla produzione elettrica e termica netta della comunità energetica;

2) percentuale di energia rinnovabile autoprodotta sui consumi elettrici e termici della comunità energetica;

3) rapporto tra i consumi finali di energia rinnovabile e i consumi finali lordi di energia della comunità energetica;

4) percentuale di autoconsumo della comunità energetica;

5) percentuale di autoconsumo da rinnovabili della comunità energetica;

6) normalizzazione del consumo energetico per il riscaldamento ambienti rispetto ai gradi giorno.

La comunità energetica, oltre al bilancio energetico, predispone il relativo bilancio della CO₂, adottando fattori di conversione raccomandati dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC,). Ai fini di una maggiore esaustività delle informazioni e di una standardizzazione della reportistica, il bilancio deve altresì contenere:

1) la curva di carico termico ed elettrico della comunità energetica, in relazione alle diverse stagionalità, con le relative modalità di approvvigionamento;

2) un set di indicatori di performance tarati sulle caratteristiche della comunità energetica (per esempio: kWh pro capite o per addetti). Il dirigente competente per materia adotta, con proprio provvedimento, uno schema-tipo di cui le comunità energetiche potranno avvalersi nella redazione del bilancio energetico.

3) CRITERI PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO STRATEGICO DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE CONTENENTE L'INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI CHE LE STESSE INTENDANO INTRAPRENDERE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DA FONTI NON RINNOVABILI E L'EFFICIENTAMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI. (ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA c) DELLA L.R. 13/2020).

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della l.r. 13/2020, la Comunità Energetica, entro dodici mesi dalla sua costituzione, redige un documento strategico che individua le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici.

Il documento strategico ha una validità triennale.

Esso individua e aggiorna, secondo tale periodicità, gli obiettivi di breve (3 anni) e di lungo periodo (10 anni) di efficienza energetica, di aumento dell'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché di aumento della quota di autoconsumo. In particolare il documento deve identificare, in coerenza con il piano energetico ambientale regionale vigente:

1) un obiettivo di riduzione dei consumi specifici di energia finale dei membri della comunità energetica per il breve periodo e lungo periodo che non sia inferiore al 3% annuo per i primi dieci anni. Successivamente l'obiettivo può essere motivatamente ridotto ed adeguato in base alle azioni di risparmio energetico pianificate nel lungo periodo. In caso di variazione dei membri della comunità energetica, l'obiettivo viene adeguato di conseguenza, salvaguardando le finalità di efficienza energetica;

2) un obiettivo di incremento della percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili rispetto al totale dell'energia prodotta all'interno della comunità, finalizzata ad un tendenziale azzeramento delle emissioni;

3) un obiettivo di aumento della quota di autoconsumo nel breve e nel lungo periodo.

In funzione degli obiettivi di cui sopra, vengono di seguito indicate, a titolo esemplificativo, alcune azioni finalizzate a raggiungerli:

1) cambio del mix di vettori energetici utilizzati nel consumo e produzione di energia nella comunità energetica, al fine di perseguire la sostituzione delle fonti fossili con le rinnovabili;

2) riduzione dei consumi energetici specifici degli edifici, dei processi produttivi, del sistema di mobilità (ove previsto) e dei servizi a rete (per esempio pubblica illuminazione) della comunità energetica;

3) installazione di nuovi impianti per la generazione di energia elettrica e termica, anche tramite sistemi di teleriscaldamento, o ammodernamento di impianti esistenti, nel rispetto degli obiettivi di qualità dell'aria e di tutela ambientale;

4) miglioramento del servizio di "dispacciamento" all'interno della comunità energetica e/o azioni di modulazione della curva di carico elettrico e termico della comunità medesima;

5) azioni di comunicazione e sensibilizzazione dei membri della comunità energetica, anche rispetto alle opportunità di sostegno finanziario esistenti a livello europeo, nazionale e regionale.

Ciascuna azione deve indicare:

a) il budget necessario alla sua realizzazione;

b) il soggetto responsabile per la sua attuazione;

c) i tempi di attuazione e il tempo di ritorno dell'investimento;

d) i risultati attesi in termini di efficienza energetica, di quota da fonte rinnovabile e di riduzione delle emissioni.

La comunità energetica trasmette il documento strategico, entro sessanta giorni dalla sua adozione, alla Giunta regionale ai fini della verifica della sua coerenza con il piano energetico ambientale regionale e con gli indirizzi programmatici regionali vigenti.

La verifica viene effettuata entro 90 giorni dalla ricezione del documento. La Giunta regionale, ogni tre anni, verifica, altresì, l'attuazione del documento strategico e i risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici.

A tal fine, la Comunità energetica trasmette alla Giunta regionale una relazione che illustra le azioni attuative del documento strategico e i risultati conseguiti.

Per la verifica dell'attuazione del documento e della sua coerenza con il PEARL, la Giunta regionale si può avvalere della Divisione Energia di I.R.E. S.p.a..

La valutazione tecnica dei risultati conseguiti viene effettuata nel termine di 90 giorni dalla ricezione della relazione.

La Giunta regionale, in presenza di incoerenze riscontrate tra le azioni del documento strategico e il PEARL e/o i criteri contenuti nel presente provvedimento, o rispetto al raggiungimento dei risultati dichiarati, dispone, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. n. 13/2020, che la comunità energetica non acceda ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico e ambientale, fino al raggiungimento, entro il termine massimo di due anni, degli obiettivi indicati nel documento strategico.

Entro il termine massimo di due anni dalla data del provvedimento che prevede la suddetta sanzione, la Comunità energetica deve raggiungere i risultati indicati nel documento strategico e trasmettere alla Giunta regionale una relazione che attesti tale raggiungimento, al fine di poter accedere ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico ed ambientale.

L'avvenuto conseguimento degli obiettivi indicati nel documento strategico è attestato con provvedimento della Giunta regionale. La sanzione non si applica nei confronti dei soggetti che fanno parte della Comunità medesima, che potranno comunque partecipare singolarmente a iniziative di sostegno finanziario.

4) COMPOSIZIONE DEL TAVOLO TECNICO

Il tavolo tecnico previsto dall'articolo 4 della l.r. n.13/2020, è composto dal Dirigente regionale del Servizio Energia o suo delegato, in qualità di Presidente, dal Dirigente regionale del settore Sviluppo strategico del tessuto produttivo e dell'economia ligure o suo delegato, da due dirigenti regionali designati dal Direttore del Dipartimento Ambiente o loro delegati, da due rappresentanti designati da ciascuna comunità energetica, da un rappresentante designato da ciascuna delle due associazioni maggiormente rappresentative, rispettivamente, del settore ambientale, e del settore energetico e delle rinnovabili.

Il Dirigente del Servizio Energia, invita i soggetti di cui al comma 1 a designare i propri rappresentanti e provvede alla nomina dei componenti del tavolo tecnico con proprio decreto.

Nelle more della costituzione delle comunità energetiche, sono comunque nominati gli altri componenti del tavolo tecnico.

La composizione del tavolo tecnico viene successivamente integrata con i componenti designati da ciascuna comunità energetica, una volta che sarà stata costituita.

Al tavolo tecnico permanente possono essere invitati, per finalità consultive, i portatori di interessi a diverso titolo coinvolti.

Le funzioni di segreteria del tavolo tecnico sono svolte dalla Divisione Energia di I.R.E. S.p.a.

Il funzionamento del Tavolo tecnico è disciplinato con provvedimento del Dirigente del Servizio Energia.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2021-AC-449

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Andrea BENVEDUTI		06/05/2021 18:23
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Gabriella DRAGO		06/05/2021 16:51
* Approvazione Legittimità	Angela MILAZZO		06/05/2021 11:15
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Andrea FANTAZZINI		06/05/2021 09:00
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Francesca BERTOLAZZI		06/05/2021 08:10

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:
Sito web della Regione Liguria